Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 agosto 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. **370.**

Proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese a sostenere lo sviluppo dell'occupazione e a creare un sistema informativo statale sul mercato del lavoro e sulle professioni nelle regioni Campania e Basilicata nonché ad adeguare le strutture dei servizi statali dell'impiego operanti sull'intero territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, restano in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3) All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

(4) Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con esclusione dei commi dal secondo al quinto, con riferimento anche ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

(5) I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione del predetto articolo 2.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 13

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. **371.**

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti per effetto di calamità naturali nonché quelli relativi ad alcuni settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:

a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;

b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;

c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;

d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonché ai seguenti interventi:

a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;

b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;

c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;

d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;

e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.

(3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge stessa, denominato « Fondo di solidarietà nazionale », e comunque nel limite massimo di lire 90 miliardi. Tale somma è attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.

(4) All'onere di lire 121 miliardi derivante dall'attuazione del precedente primo comma si provvede, quanto a lire 25 miliardi per il 1983, quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e quanto a lire 46 miliardi per il 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stesso stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Difesa del suolo ».

Art. 2.

(1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una quota massima complessiva di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, denominato « Fondo di solidarietà nazionale », che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

(2) E' prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Qualora l'importo del prestito non superi L. 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 590.

(5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.

(6) E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonché per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.

(8) L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

(9) Al maggiore onere di lire 101,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto nonché dell'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3.

(1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale.

(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un « Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero », al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:

a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983;

b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.

Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40 per cento i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;

c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.

(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.

(5) I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia alla approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.

(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma. Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983.

(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 4.

(1) E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire 103 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata MCS S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983.

(2) Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma.

(3) All'onere di lire 103 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce « Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 ».

(4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del predetto decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 11

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 372.

Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti in taluni settori della pubblica amministrazione e di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(2) Restano a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili in seconda o in terza categoria ai sensi del citato testo unico, eseguite, da eseguire o in corso di esecuzione a cura dello Stato. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dallo Stato, né al rimborso di quelle versate all'erario.

(3) All'onere derivante dalla minore entrata di cui al precedente comma, valutato in lire 155 milioni nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce « Ministero della marina mercantile - norme in materia di programmazione portuale ».

(4) La gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative per il risanamento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. I conseguenti oneri faranno carico al capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(5) Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

(1) Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

(2) All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 3.

(1) Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

(3) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: « Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa ».

Art. 5.

(1) Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

(2) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

(1) I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonché i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

(2) La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

(3) Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono differiti al 15 settembre 1983.

(4) I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 15 settembre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso articolo 19, entro il 24 settembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 25 ottobre nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei suddetti comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta.

(5) Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 15 settembre 1983.

(6) Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali ed eruttivi del maggio 1983.

Art. 7.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 56.746 a lire 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 41.128 a lire 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(3) L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel Jp/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 5.674,60 a lire 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

(4) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

Art. 8.

(1) L'art. 2, punto 2), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a determinare il contributo statale agli enti locali le somme corrispondenti alle quote di avanzo di amministrazione e di entrate *una tantum* che si sono dovute utilizzare nei limiti del secondo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 — in sede di deliberazione del bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti, anche nel caso che gli enti non abbiano chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'articolo 5-*bis*, primo comma, del medesimo decreto-legge. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 settembre 1983 un certificato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, attestante distintamente l'ammontare delle quote anzidette come sopra utilizzate.

(2) L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così sostituito: « Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dall'articolo 5-*bis* del presente decreto ».

(3) L'ultimo periodo del punto 2) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è così sostituito: « Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 22, ultimo comma, del citato decreto-legge ».

(4) Alla rideterminazione dei trasferimenti erariali per il 1983 in applicazione delle presenti norme il Ministero dell'interno provvede in sede di erogazione della quarta rata.

(5) L'ammontare delle minori spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 4-*bis* ed al terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, deve essere portato in detrazione dei trasferimenti statali previsti nell'articolo 5-*bis* del medesimo decreto-legge.

(6) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 2 del medesimo decreto.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del predetto decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 12

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 marzo 1983, n. **373**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Protezione volontaria civile », in Alzano Lombardo.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « Protezione volontaria civile », in Alzano Lombardo (Bergamo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1983
Registro n. 15 Interno, foglio n. 195

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1983.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1983-84, delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni ed altre ciliege dolci sciroppate ed in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a decorrere dalla campagna 1981-1982, modificato dal regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio del 19 luglio 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 1616/83 della commissione del 15 giugno 1983, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 7 luglio 1983 e specificamente l'art. 2 e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione 29 luglio 1983, conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione, tra aziende interessate alla produzione di ciliege conservate allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerato l'aumentato limite dei quantitativi di ciliege conservate allo sciroppo, usufruente dell'aiuto comunitario, che consente di maggiorare le quote di produzione assegnabili a ciascuna impresa, concordate nella riunione di cui al citato verbale 29 luglio 1983, pur rimanendo il riferimento alla produzione globale 1980 di ciascuna azienda;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1983-84 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 e a quelle sorte nel 1981 o nel 1982, nonché a quelle che iniziano l'attività di produzione nel 1983, così formalizzando il documento di lavoro C.E.E. VI.E.1/47/83 del 20 maggio 1983 nonché le decisioni di cui al richiamato verbale 29 luglio 1983;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti nel 1980 sia per quelle sorte nel 1981 o nel 1982, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1983-84, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1530/78 citato in premessa, a 128.499 quintali di cui 96.421 quintali di duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo e 32.078 quintali di amarene conservate allo sciroppo, pari rispettivamente al 78,74% e al 69,86% dei quantitativi prodotti:

nella campagna 1980-81, per le aziende esistenti nel 1980;

nella campagna 1981-82 o 1982-83, per le aziende che hanno iniziato la loro attività rispettivamente nel 1981 o nel 1982.

Art. 2.

Ai sensi dei combinati disposti: art. 6 del regolamento (CEE) della commissione n. 1530/78 del 30 giugno 1978, e art. 2 del regolamento (CEE) della commissione n. 1616/83 del 15 giugno 1983, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in q.li 2.570, di cui q.li 1.928 di duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo e q.li 642 di amarene conservate allo sciroppo, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, del plafond complessivo di 128.499 quintali.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione C.E.E. richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1983-84 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1981 o nel 1982:	Duroni o altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
1) La Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	15.700	—
2) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	8.465	—
3) Spedis S.r.l. - Maddaloni (Caserta)	12.800	5.100
4) Hero S.p.a. - Verona .	4.329	1.595
5) Allione industria alimentare - Tarantasca (Cuneo) .	—	3.100
6) Cesarin S.p.a. - Padova	17.780	—
7) Parma Sole coop. cons. veg. - Parma	8.248	12.752
8) Saclà S.p.a. - Asti .	8.033	3.427
9) Saiace S.p.a. - Monselice (Padova)	4.000	—
10) La Cesenate S.p.a. - Cesena	—	600
11) SATO S.r.l. - Trento	6.015	3.985
12) Giuseppe Faiella ind. cons. alim. - Scafati (Salerno) .	4.440	—
13) Feger S.p.a. - Angri (Salerno) .	660	—
14) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	2.523	877
15) Salvatore Michele Franzese - Palma Campania (Napoli)	1.500	—
Totale .	94.493	31.436
Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1983-84 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1616/83:		
1) Caporali Emilia - Cesena .	1.928	642
Totale generale .	96.421	32.078

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(4768)

DECRETO 3 agosto 1983.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1983-84, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a partire dalla campagna 1981-82, modificato dal regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio del 19 luglio 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 1616/83 della commissione del 15 giugno 1983, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 7 luglio 1983 e specificamente l'art. 2 e le istanze pervenute;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1983-84 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 e a quelle sorte nel 1981 o nel 1982, nonché a quelle eventuali che iniziano l'attività di produzione nel 1983, così formalizzando il documento di lavoro C.E.E. VI.E.1/47/83 del 20 maggio 1983 posto agli atti di questo Ministero;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti nel 1980 sia per quelle sorte nel 1981 o nel 1982, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata, per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1983-84, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1530/78 citato in premessa, a 571.750 quintali, pari al 70,93% dei quantitativi prodotti:

nella campagna 1980-81, per le aziende esistenti nel 1980;

nella campagna 1981-82 o 1982-83, per le aziende che hanno iniziato la loro attività rispettivamente nel 1981 o nel 1982.

Art. 2.

Ai sensi dei combinati disposti: art. 6 del regolamento (CEE) della commissione n. 1530/78 del 30 giugno 1978, e art. 2 del regolamento (CEE) della commissione n. 1616/83 del 15 giugno 1983, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in quintali 11.345, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, del plafond complessivo di 571.750 quintali.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione C.E.E. richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1983-84 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLA PREMESSA DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1981 o nel 1982:	Quintali	
1) Prest S.p.a. - Bologna	7.432	
2) Massalombarda - Massalombarda	2.500	
3) Agria - Frignano (Caserta)	2.500	
4) Hero - Verona S.p.a. - Verona	30.267	
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	14.055	
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	7.725	
7) Parma Sole coop. cons. veg. - Parma	92.931	
8) Lockwood italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	12.876	
9) Self - Soc. emiliana lavoraz. frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	12.793	
10) Arrigoni S.p.a. - Cesena	8.341	
11) Calpak - Bologna	29.235	
12) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	26.821	
13) Calpo - Ravenna	73.915	
14) Scob - Coop. ortofrut. Begosso - Verona	3.672	
15) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	14.540	
16) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	11.952	
17) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	8.946	
18) Covalpa - Mirandola (Modena)	83.998	
19) Colombani Lusuco - Bologna	73.965	
20) Elvea ind. conserv. aliment. - Angri	2.500	
21) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati	2.500	
22) Galano conserve - Nocera Inferiore	2.500	
23) La Cesenate - Cesena	4.000	
24) C.I.A. - Comp. ind. alimentari - Nocera Superiore	2.500	
25) Concopas - Battipaglia	2.500	
26) F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli	2.500	
27) Fabbrica Conserve Meranese - Merano	5.334	
28) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro) (in sostituzione della Fruits Orobica S.p.a. giusta contratto di locazione novennale registrato il 17 febbraio 1983 presso l'ufficio registro di Salerno)	5.334	
29) S.A.T.O. - Soc. agr. trasformaz. ortofrut. - Trento	7.000	
30) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	5.183	
Totale		560.315

	Quintali	
1) Allione - Industria Alimentare - Tarantasca (Cuneo)	2.858	
2) ICAV S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	2.859	
3) Europa 2 - Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	2.859	
4) CORAC Soc. coop. a r.l. - Gaudiano di Lavello (Potenza)	2.859	
Totale		11.435
Totale generale		571.750

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(4769)

DECRETO 5 agosto 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1981 relativo alla concessione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1581/81, della commissione del 12 giugno 1981 sostituito dal regolamento (CEE) n. 1244/82 della commissione del 19 maggio 1982 che detta le norme di applicazione del precitato regime di premi, in particolare l'art. 3, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 1708/83 della commissione del 24 giugno 1983 che modifica i termini di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1244/82;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 che reca le modalità di applicazione in sede nazionale del regime di premi per il mantenimento delle vacche nutrici;

Considerata la necessità di adeguare le norme contenute all'art. 13 del succitato decreto ministeriale 22 giugno 1981 al disposto del regolamento (CEE) n. 1709/83;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 22 giugno 1981 inerente la concessione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici è sostituito dal testo seguente:

« L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio del periodo durante il quale le domande possono essere presentate ».

Roma, addì 5 agosto 1983

Il Ministro: MANNINO

(4770)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Pastore a r.l., in Sasso Marconi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa agricola Pastore a r.l., con sede in Sasso Marconi (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola Pastore a r.l., con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito notaio Alessandro Domenico Gallerani Valeri Caldesi in data 14 marzo 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Flavio Peccenini, nato a Bologna il 7 aprile 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4822)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 luglio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 gennaio 1983 recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

Visti i vari provvedimenti ministeriali, con i quali sono ammessi alla verificazione metrica ed alla legalizzazione misuratori di carburanti e di miscele di benzine e d'olio, muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto misurato e segnalato;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1983, numero 340173 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 49 del 19 febbraio 1983), recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata del tipo sopracitato;

Rilevata l'esigenza di integrare le disposizioni di cui al precitato decreto ministeriale 14 gennaio 1983;

Considerata la necessità di prorogare la scadenza fissata dal più volte citato decreto ministeriale per l'adeguamento alle sue disposizioni dei misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie, in relazione alle difficoltà di approvvigionamento dei componenti indispensabili per l'adeguamento medesimo;

Sentito il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella riunione del 26 maggio 1983;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° febbraio 1984, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1983, citato nelle premesse, si applicano anche ai cosiddetti miscelatori, destinati alla misurazione di carburanti e di miscele di benzina e di olio lubrificante.

Art. 2.

Le iscrizioni da riportare sui quadranti ai sensi del punto 2.2.1. dell'allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 1983 possono essere realizzate anche mediante l'impiego di targhette magnetiche, secondo modalità analoghe a quelle di cui ai disegni allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il termine stabilito dall'art. 6 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983 per l'applicazione delle sue disposizioni ai misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie di prepagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe, è differito al 31 gennaio 1984.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983 non si applicano ai misuratori muniti di testata contometrica, il cui dispositivo di preselezione dei prezzi unitari consente l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici con almeno tre cifre, qualora le cifre componenti il prezzo unitario del carburante misurato siano di numero inferiore a quattro.

Art. 5.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO AL DM 29 LUGLIO 1983
ESEMPI DI QUADRANTI MODIFICATI CON TARGHETTE RECANTI LE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI RELATIVE AL PREZZO UNITARIO
- TAV. I -
QUADRANTI NON MODIFICATI
LIRE
IMPORTO DA PAGARE
LITRI
PREZZO PER LITRO
QUADRANTI MODIFICATI
LIRE
IMPORTO DA PAGARE
LITRI
TAMBURELLE
TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA
TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA
TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA CON CIFRE INDELEBILI E FACOLTATIVAMENTE INTERCAMBIABILI (VED. TAV. III).
2 3 3 x 5=
= 1 1 6 5 L.
IMPORTO DA PAGARE
LIRE
LITRI
PREZZO PER LITRO
soluzione con iscrizioni su due linee.
soluzione con iscrizioni di fianco.
TAMBURELLE
TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA
TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA CON CIFRE INDELEBILI E FACOLTATIVAMENTE INTERCAMBIABILI (VED. TAV. III).
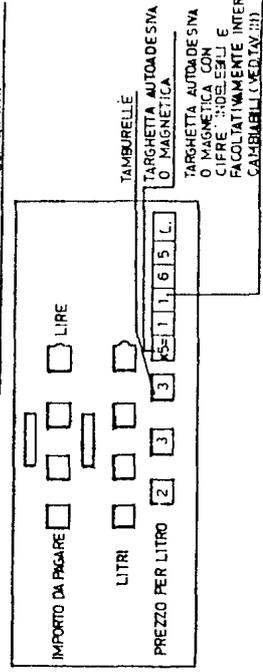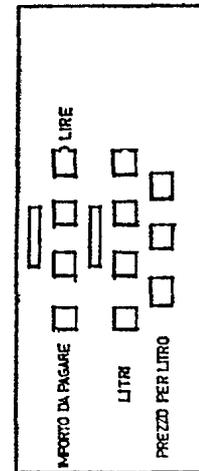
- TAV. II -

ESEMPI DI QUADRANTI MODIFICATI CON TARGHETTE RECANTI LE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI RELATIVE AL PREZZO UNITARIO

QUADRANTI NON MODIFICATI

lire da pagare

litri erogati

prezzo per litro

QUADRANTI MODIFICATI

lire da pagare

litri erogati

PREZZO PER LITRO

2 3 3 x5 =

= 1 1 6 5 L.
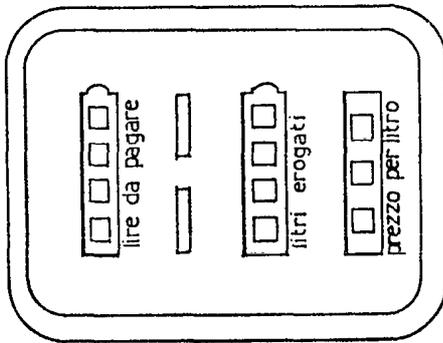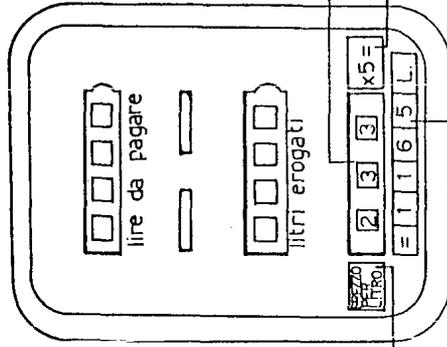
TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA

TAMBURELLE

TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA

TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA CON CIFRE INDELEBILI E FACOLTATIVAMENTE INTERCAMBIABILI (VED. TAV. III)

IMPORTO DA PAGARE LIRE

LITRI

PREZZO PER LITRO

soluzione con iscrizioni su due linee.

IMPORTO DA PAGARE LIRE

LITRI

PREZZO PER LITRO 2 3 3 x5=

= 1 1 6 5 L.

TAMBURELLE

TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA.

TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA CON CIFRE INDELEBILI E FACOLTATIVAMENTE INTERCAMBIABILI (VED. TAV. III)

soluzione con iscrizioni di fianco

IMPORTO DA PAGARE LIRE

LITRI

PREZZO PER LITRO 2 3 3 x5= 1 1 6 5 L.

TAMBURELLE

TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA

TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA CON CIFRE INDELEBILI E FACOLTATIVAMENTE INTERCAMBIABILI (VED. TAV. III)

ESEMPI DI TARGHETTA AUTOADESIVA O MAGNETICA CON CIFRE INDELEBILI E FACOLTATIVAMENTE INTERCAMBIABILI PER AGGIORNAMENTO PREZZO

- TAV. III -

FIG. 1
TARGHETTA COSTITUITA DA SINGOLI ELEMENTI MAGNETICI O AUTOADESIVI DIRETTAMENTE APPLICATI SUL QUADRANTE.
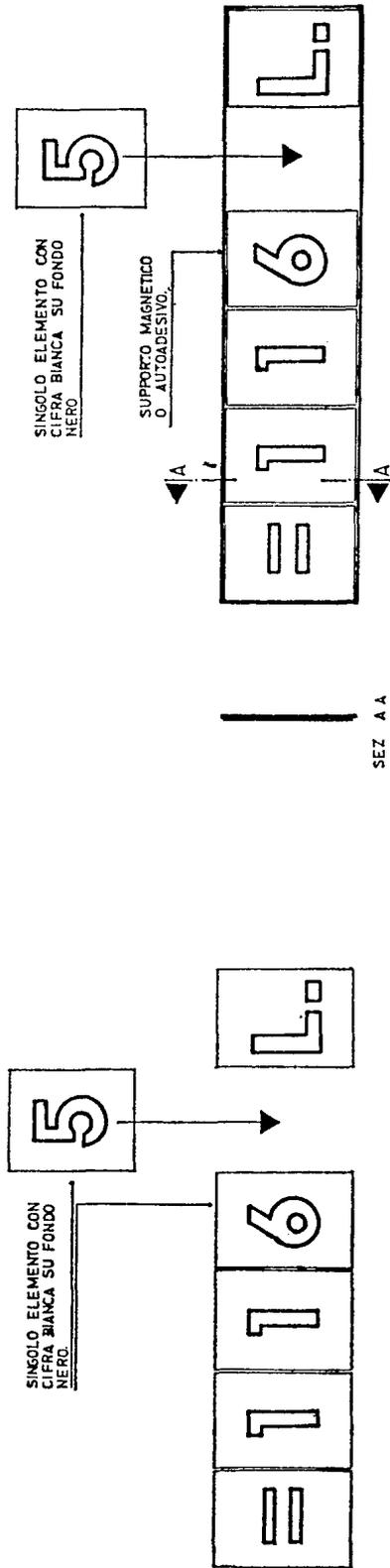
FIG. 2
TARGHETTA COSTITUITA DA SUPPORTO MAGNETICO O AUTOADESIVO ATTO AD APPLICAZIONE DIRETTA DI SINGOLI ELEMENTI AUTOADESIVI O MAGNETICI

FIG. 3
TARGHETTA COSTITUITA DA SUPPORTO MAGNETICO O AUTOADESIVO ATTO ALL'INTRODUZIONE IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI DI SINGOLI ELEMENTI MOBILI ED INTERCAMBIABILI

FIG. 4
TARGHETTA COSTITUITA DA SUPPORTO MAGNETICO O AUTOADESIVO ATTO ALL'INTRODUZIONE IN APPOSITE GUIDE A COULISSE DI SINGOLI ELEMENTI MOBILI ED INTERCAMBIABILI.

TAV. IV

ESEMPIO DI TARGHETTA AUTOADESIVA
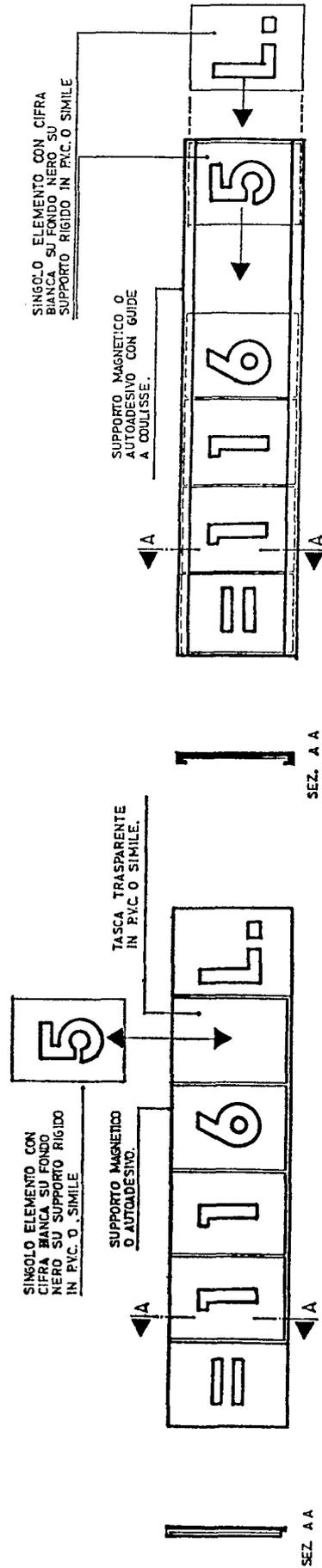
TAV V

ESEMPIO DI TARGHETTA AUTOADESIVA
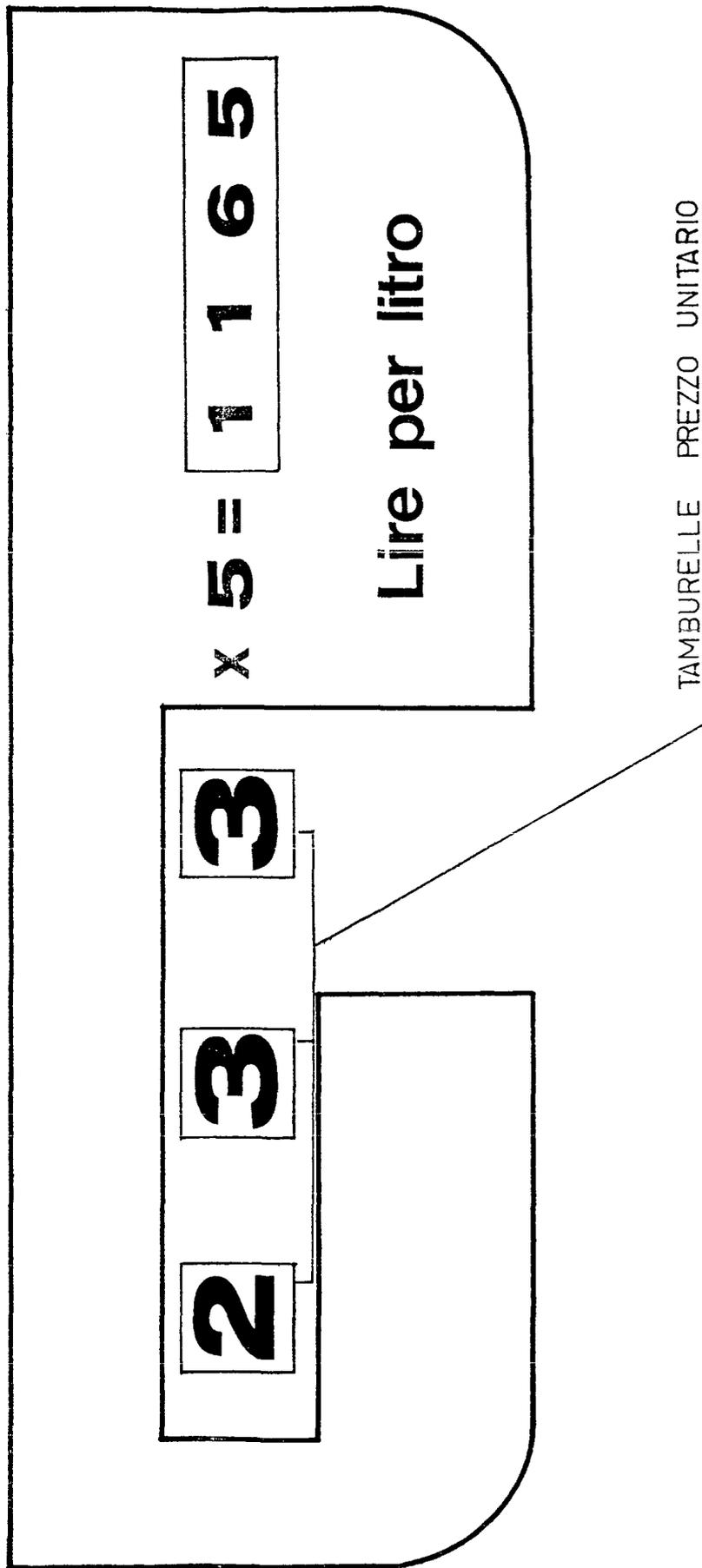
N.B.: FONDO NERO, SCRITTE BIANCHE

(4788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 22 aprile 1983, n. 407, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena la donazione della somma di L. 200.000 a favore della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica per l'organizzazione del convegno sul tema «Il Centro germinativo del follicolo linfatico» e la donazione disposta dalla ditta Essex Italia S.p.a. della somma di L. 1.500.000 a favore dell'istituto di tisiologia per le ricerche in corso sul metabolismo polmonare e in particolare sulla diffusione degli antibiotici a livello della membrana alveolo capillare e della barriera ematobronchiale e del loro effetto sul surfactante alveolare.

Con decreto del prefetto di Modena 4 giugno 1983, n. 653, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena la donazione della somma di L. 200.000, da destinare a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica per l'organizzazione del corso di aggiornamento in «Chirurgia del collo».

(4761)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze 10 giugno 1983, n. 313, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione medica pratese la donazione della somma di L. 1.900.000, da destinare all'istituto di chimica medica generale e terapia medica III per l'insegnamento di patologia medica IV, per favorire lo sviluppo della ricerca scientifica.

(4762)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 3 giugno 1983, n. 758, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dal sig. Ermanno Janach, titolare dell'azienda rappresentante in Italia la ditta Grushaber e Co., Schafhansen, la donazione della somma di L. 1.343.000 da destinare alla clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Torino 3 giugno 1983, n. 1106, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino la donazione delle somme di L. 1.500.000 e di L. 5.000.000 (complessive L. 6.500.000), da destinarsi rispettivamente all'istituto di chirurgia d'urgenza, quale contributo per spese di noleggio dell'apparecchiatura fotocopiatrice e all'istituti di neurochirurgia - scuola di specialità in neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia quale contributo per le occorrenze dell'istituto stesso e dall'amministrazione della Banca Popolare di Novara, sede di Torino, la donazione della somma di L. 1.000.000, da erogarsi alla clinica oculistica quale contributo per l'acquisto di un microscopio Leitz automatico.

(4763)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/770 Div. 1ª del 21 giugno 1983, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla «Piana Cosmetici S.p.a.» di Castel San Pietro Terme, la donazione di un microscopio Leitz Dialux 22 E B a fluorescenza con relativo corredo ottico, per un valore di lire 10.038.025, da destinare alla clinica dermatologica della predetta Università.

(4764)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Commissione interprofessionale per i margini di distribuzione dei prodotti petroliferi

Ai sensi del punto 8) del provvedimento CIP n. 26/82 riguardante i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il verbale di accordo intervenuto tra le parti in data 1° giugno 1983;

Si comunicano le seguenti variazioni per le categorie sottoelencate:

A) *G.P.L. domestico*:

1) rivenditori/dettaglianti: a decorrere dal 1° giugno 1983 è riconosciuto un incremento dei margini ai rivenditori di bombole di g.p.l. di Lire/kg 11 di cui Lire/kg 3 assorbibili in tutto o in parte in funzione della eventuale riduzione del prezzo al consumo del g.p.l.;

2) aziende imbottigliatrici: a decorrere dal 1° giugno 1983 è riconosciuta alle aziende imbottigliatrici g.p.l. un incremento dei margini di imbottigliamento di Lire/kg 16 assorbibili in funzione dell'eventuale riduzione del prezzo al consumo.

B) *G.P.L. autotrazione*:

a decorrere dal 1° giugno 1983 è riconosciuto un incremento dei margini di distribuzione del g.p.l. per autotrazione di Lire/kg 5 assorbibili come al punto 2).

(4791)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche
(Deliberazione 8 giugno 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 27 maggio 1982, con la quale il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad avviare n. 7 progetti finalizzati, e quelle in essa richiamate;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1982 con la quale il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad avviare il progetto finalizzato energetica 2, differendone il sottoprogetto n. 9 — tranne il tema UTM accumulo di energia nei volumi — al fine di assicurare il più stretto coordinamento con il progetto finalizzato trasporti;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2759/8.9.3. del 25 marzo 1983, riguardante il P.F. trasporti - programma pluriennale revisione 1982;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 5149/8-9 del 3 giugno 1983 riguardante il P.F. oncologia;

Vista la nota integrativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. numero 3584/8.9.3. del 18 maggio 1983 in ordine al P.F. trasporti, allo studio di un «impianto pilota per la movimentazione automatica delle merci sfuse in ambiente portuale con particolare riguardo al carbone da vapore», ed al sottoprogetto — tranne il tema UTM, accumulo di energia nei volani già avviato — del progetto finalizzato energetica 2;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 4583/8.9.11 del 18 maggio 1983 in ordine al piano aggiuntivo 1983 del progetto finalizzato chimica fine e secondaria, per un importo fino a lire 2 miliardi;

Vista la nota del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. ENERG/4582/8.9.13 del 18 maggio 1983 relativa ai programmi nazionali sulla fusione termonucleare;

Considerata l'importanza che caratterizza detti progetti ai fini dello sviluppo scientifico economico e sociale del Paese;

Considerato che per il 1983 esistono le necessarie disponibilità finanziarie a copertura delle spese occorrenti e che per gli anni successivi si provvederà nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive derivanti dagli stanziamenti annuali di bilancio dello Stato per i progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche e dai relativi eventuali residui di anni precedenti;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a proseguire l'attività del progetto finalizzato trasporti sulla base del piano pluriennale - revisione 1982 e secondo le limitazioni e gli indirizzi di seguito specificati:

a) il sottoprogetto n. 1 è soppresso a partire dal 1984, tranne i temi 1, 3 e 6 che confluiranno nel sottoprogetto n. 2; inoltre, le attività del tema 4 del sottoprogetto n. 2 saranno limitate allo studio dell'incremento dell'economicità nella gestione aziendale (linee A e B);

b) nell'ambito del sottoprogetto n. 3: è soppresso, a partire dal 1984, il tema n. 1 in quanto rientrante nel tema n. 1 del sottoprogetto n. 2. Il tema n. 2 sarà limitato alle sole fasi di studio e progettazione; il tema n. 3 sarà limitato alle sole ricerche giuridiche e sul trasporto «handicappati»; del tema n. 5 sarà data priorità alle ricerche sul «filobus bimodale»;

c) nell'ambito del sottoprogetto n. 4 sarà data priorità alle attività relative alla realizzazione della «vettura di ricerca»;

d) i temi n. 2 e n. 6 del sottoprogetto n. 7 sono soppressi; inoltre, nell'ambito del tema n. 3 del sottoprogetto n. 7 si procederà, a decorrere dal 1984 e nei limiti delle risorse disponibili, ad attivare ricerche relative allo studio di un impianto pilota di terminale carbonifero portuale di cui in premessa;

e) il tema n. 2 del sottoprogetto n. 8 è soppresso.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad avviare il progetto finalizzato oncologia a decorrere dal 1° gennaio 1984 e, nell'ambito del progetto finalizzato energetica 2 già approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 1982, il sottoprogetto n. 9 oltre al tema UTM — accumulo di energia nei volani — già autorizzato nella citata seduta; il Consiglio nazionale delle ricerche è, altresì, autorizzato a dare esecuzione al piano aggiuntivo 1983 del progetto finalizzato chimica fine e secondaria, di cui in premessa ed a procedere, nell'ambito del progetto finalizzato energetica 2, al riordino della documentazione relativa al programma Ignitor.

3. Il fabbisogno finanziario destinato all'esecuzione dei singoli progetti finalizzati e del sottoprogetto n. 9 del progetto finalizzato energetica 2 autorizzati con la presente delibera viene fissato nella misura indicata dal seguente quadro pluriennale:

VALORI ESPRESSI IN MILIARDI DI LIRE CORRENTI

Piano finalizzato	Anni 1983	1984	1985	1986	1987	1988	Totale
Trasporti	28,817	59	47	28	—	—	162,817
Oncologia	—	18	22	24	24	24	112 —
Sottoprogetto 9 del P.F. energ. 2, al netto del tema UTM	2,4	7,750	8	8,250	6,420	—	32,820
Piano aggiuntivo chimica fine e secondaria	2	—	—	—	—	—	2
Totale . . .	33,217	84,750	77	60,250	30,420	24	309,637

Per il 1983 alle relative occorrenze finanziarie di L. 33,217 mld. il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà nei limiti delle disponibilità che residuano nella gestione al 31 dicembre 1982 dagli stanziamenti autorizzati per l'attuazione dei P.F. di cui alle delibere citate in premessa, e dello stanziamento di bilancio dello Stato relativo ai progetti finalizzati per il 1983.

4. A partire dal 1984 per l'attuazione dei progetti finalizzati e del sottoprogetto 9 del progetto finalizzato energetica 2 autorizzati con la presente delibera si provvederà, valutate le effettive e comprovate esigenze finanziarie dei progetti finalizzati autorizzati con precedenti delibere, nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dagli stanziamenti annuali di bilancio dello Stato, dagli eventuali residui relativi agli anni precedenti e dall'attivazione di altri strumenti di intervento con particolare riferimento al contratto di ricerca di cui alla legge 27 febbraio 1982, n. 46.

A tal fine il Consiglio nazionale delle ricerche, nel predisporre i programmi esecutivi, potrà rimodulare temporalmente le attività ed i fabbisogni annuali dei suddetti progetti finalizzati e del sottoprogetto 9 del progetto finalizzato energetica 2, correlandoli alle effettive disponibilità finanziarie; inoltre, ove necessario, la loro durata potrà essere prolungata, fermo rimanendo il loro costo complessivo;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di:

incentivare gli studi di valutazione tecnico-economica di quei programmi di ricerca che, per loro natura, necessitano di supporti conoscitivi per specificazioni più puntuali di quanto non sia possibile fare in sede di pianificazione pluriennale;

curare la migliore integrazione dei vari strumenti di intervento finanziario esistenti onde evitare ogni possibile sovrapposizione di fondi pubblici ed eventualmente dispersioni di risorse promuovendo a tale fine anche resoconti e verifiche sulla economicità degli investimenti in ricerca e sulla efficienza ed efficacia della gestione dei programmi esecutivi annuali;

verificare che i singoli programmi esecutivi, che saranno predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche, siano basati, tenuto conto di eventuali rimodulazioni, su tempi di svolgimento e su risultati scientifici in linea con i rispettivi studi di fattibilità e che, di conseguenza, l'articolazione pluriennale dei costi preventivati nei medesimi programmi esecutivi non superi il fabbisogno finanziario cumulativo derivante dalla presente delibera;

vigilare che i singoli programmi esecutivi procedano per obiettivi annuali, riferendo periodicamente al CIPE sul loro stato di attuazione e sui provvedimenti adottati o proposti nel caso che detti obiettivi non vengano raggiunti alle scadenze indicate; a tal fine il Consiglio nazionale delle ricerche segnalerà al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i problemi che eventualmente emergessero nel corso dell'attuazione del progetto finalizzato.

In ogni caso, il finanziamento delle fasi successive sarà di norma subordinato all'esito positivo delle fasi completate in precedenza.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
BODRATO

(4672)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle aziende del settore saccarifero (v. classificazione ISTAT 1981 - voci 420 e 424.1).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica per macchine agricole e movimento terra nella provincia di Lecce, con decorrenza 8 febbraio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore apparecchiature per il riscaldamento operanti nel comune di Verona.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle società del gruppo Montedison localizzate nella regione Lombardia: Farmitalia, Carlo Erba, Vedril, Vinavil, Deiamont, Tecnimont, Sipa, Rol, Selm, Neofil, Sibit, Carlo Erba Strumentazione, Merak, Istituto G. Donegani, Montedison Eslon, Vetem, Italbonder, Società italiana poliestere.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Gaslini S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Rivarolo;

Panfili ing. E.G. & Figlio S.p.a. di Trieste.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 45 a 57 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della zona di Val Vomano (Teramo), sospesi dal lavoro dal 2 maggio 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di La Schiana-Pozzuoli (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione del Nuovo ospedale « S. Maria delle Grazie ».

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Napoli per il completamento dei lavori relativi alla costruzione del sistema viario di raccordo del Porto di Napoli alle autostrade ed alle aree industriali.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nelle aree industriali dei comuni di Palermo e Calatafimi (Trapani) relativamente ai lavori svolti nei cantieri dell'impresa Merolla.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manetti & Roberts S.p.a., con sede legale in Firenze, per il periodo agosto 1982-dicembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, nonchè degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la sussistenza della crisi aziendale della società S.I.T.E. - Società industrie tipografiche editoriali S.p.a. di Trento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Alfatex Betatex Deltatex Gammatex di Bitti (Nuoro);

Caldaie Carimati S.p.a. di Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Cotonificio Rossi S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimenti di Vicenza e Debba (Vicenza) per il periodo maggio 1983-maggio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Vosacce S.p.a., con sede in Ospiate (Milano), direzione centrale di Segrate (Milano) e stabilimento di Ospiate e Orsenigo (Como);

Famup S.p.a. di Ruffati, con sede in Porcia (Pordenone) e stabilimenti di Porcia e Sacile (Pordenone);

Nuova Frau S.r.l., già Nuova Frau S.p.a., con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la permanenza della situazione di crisi aziendale delle seguenti società:

Elcit S.p.a., con sede in S. Antonino di Susa (Torino);

Nelcom S.p.a., con sede in Leinì e stabilimenti in Leinì e Saronno;

Optronics S.p.a., con sede in Tradate (Varese);

Panta S.p.a., con sede in Tradate (Varese).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Settimo Torinese;

Autoselleria Rampini S.r.l. di Torino;

Ballarini S.p.a. di Caselle Torinese (Torino);

Carabelli Ermenegildo S.a.s., con sede in Sumirago (Varese) e stabilimento in Albisciano di Sumirago;

Cartiera di Carmignano S.p.a., con sede e stabilimento in Carmignano di Brenta (Padova);

Cartiera S. Ciriaco S.p.a., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino);

Cazzaniga S.p.a., con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Biassono (Milano);

Coeme di Corato Giuseppe di Torino;

Color record S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;

Cooperativa San Magno di Anagni (Frosinone);

Costuten S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Avigliana (Torino);

E.T.I. S.d.f., con sede e stabilimento in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Feltri Marone S.p.a., con sede in Brescia e stabilimento di Marone (Brescia);

Fisac S.p.a., con sede legale in Milano, sede amministrativa in Como, stabilimenti di Como, Fino Mornasco (Como), Cermenate (Como) e Luisago (Como);

F.lli Michelucci S.n.c., con sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimenti di Sesto Campano e Coreno Ausonio (Frosinone);

Ici nord S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino);

I.LA.M. Industria laterizi Molisana S.r.l. di Baranello (Campobasso);

I.L.G. Industrie Laterizi Giulioli S.p.a., con sede e stabilimento in Orte Scalo (Viterbo);

Ilpa S.a.s. di Racconigi (Cuneo);

In.Dam. S.a.s. di Barletta (Bari);

I.T.E.M.A.R. S.p.a., con sede e stabilimento in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno);

Laboratori biochimici Fargal Pharmasint S.r.l. di Pomezia (Roma);

L'Accessorio radiografico S.p.a. di Cologno Monzese (Milano);

Maglificio Blumaris di Gualtiero Botto & C. S.a.s. di Torino;

Maglificio Regina da Carpi S.p.a., con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Torrebelvicino (Vicenza);

Maina S.p.a., con sede e stabilimento in Asti;

Manassero & C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Torino e Cinisello Balsamo (Milano);

Manifattura salernitana confezioni S.p.a., con sede e stabilimenti in Salerno;

Marangon S.p.a., con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova);

Martinelli S.p.A. di Cuorgnè (Torino);

MA.TRA.IM. S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di S. Sperate (Cagliari);

Mazzoli Romano Chiasais S.p.a., con sede e stabilimento in Maniago (Pordenone);

Metallurgica Rosignana S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;

Metalrame S.p.a. di Pianodardine (Avellino);

Misurazioni industriali S.p.a., già Leeds e Northrup italiana S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano);

M.R. S.p.a. di Roccafranca (Brescia);

Nuova Viper S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;

Officine meccaniche Dalle Molle S.r.l., con sede e stabilimento in Schio (Vicenza);

Officine riunite Udine S.p.a., con sede amministrativa in Udine, sede legale e stabilimento di Campoformido (Udine);

Ossigas S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento di Riva Trigoso (Genova);

Ratti Michele S.p.a., con sede e stabilimento in Luino (Varese);

RE.ME.R. S.p.a., con sede e stabilimento in Caivano (Napoli);

Rovetta Baldo & Figlio S.n.c., con sede e stabilimento in Brescia;

Saimp S.p.a., con sede e stabilimento in Padova;

S.A.V.A. Alluminio Veneto S.p.a., con sede legale in Porto Marghera (Venezia), uffici di Milano e stabilimento di Nembro (Bergamo), Porto Marghera, Fusina (Venezia) e Rho (Milano);

Seo import export S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino);

Sicildolce dolciaria S.n.c. di Paternò (Catania);

Somma S.p.a., con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimenti di Somma Lombardo e Mornago (Varese);

S.V.A.I. S.p.a., di Sangiano (Varese);

T. Termali S.p.a. di Milano;

Tre Elle S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Tradate (Varese);

Val Basento fibre S.r.l., con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in Macchia di Ferrandina (Matera).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Bolzoni S.p.a., con sede legale e stabilimento in Podenzano (Piacenza);

Eurocolfer acciai S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Pallanzeno (Novara);

Fila Tools S.p.a., con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Voghera (Pavia);

Flag S.p.a., con sede in Bottanuco (Bergamo) e stabilimento di Villa S. Stefano (Frosinone);

Gilma S.p.a. di Tavernelle Val di Pesa (Firenze);

HI.G. d'Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Cisterna di Latina;

Italian trusting S.r.l., con sede e stabilimento in Borgo S. Lorenzo (Firenze);

Nervesa sports wear S.p.a. di Frosinone;

Olin division Winchester S.p.a. di Anagni (Frosinone);

Rainbow S.r.l., con sede e stabilimento in Avezzano (L'Aquila);

S.E.I.M. Stamperia estense industria meccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Ruina di Ro Ferrarese (Ferrara);

SI.RE. Siracusana resine S.p.a. di Siracusa;

Soliveri S.p.a., con sede e stabilimento in Caravaggio (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Ansafone elettronica S.p.a. di Pomezia (Roma), dicembre 1982-dicembre 1983;

A.V.I.R. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Sesto Calende (Bari), febbraio 1983-febbraio 1984;

Biglia Paolino di None (Torino), dicembre 1982-novembre 1983;

Buscetto Gaetano S.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno), giugno 1982-giugno 1983;

Carello industriale S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Borgaretto di Beinasco (Torino), aprile 1983-aprile 1984;

Cartiera di Beinette S.r.l. di Beinette (Cuneo), luglio 1982-luglio 1983;

Cartiere Binda S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Conca Fallata (Milano), gennaio 1982-gennaio 1983;

Cartiere Binda S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Novara), gennaio 1983-gennaio 1984;

Cartiere del Lazio S.p.a. di Guarcino (Frosinone), settembre 1982-settembre 1983;

Carrauto S.r.l. di Torino, gennaio 1982-gennaio 1983

Comec S.p.a., con sede in Verona e stabilimento in San Bonifacio (Verona), luglio 1982-luglio 1983;

Cooperativa nuova genovali S.r.l. di Pisa, maggio 1983-maggio 1984;

Costruzioni sarde S.p.a., con sede in Porto Torres (Sassari) e cantiere di Assemini (Cagliari), dicembre 1982-dicembre 1983;

Cotonificio triestino S.p.a. di Gorizia, febbraio 1983-febbraio 84;

Dufour S.p.a. di Genova-Cornigliano, marzo 1983-marzo 1984;

Electroacustics systems building S.p.a. di Aprilia (Latina), ottobre 1982-ottobre 1983;

Emac S.p.a. di Torino, dicembre 1982-dicembre 1983;

Filatura Giuseppe Gatti S.r.l., con sede legale in Avellino e stabilimento di Mercogliano (Avellino), gennaio 1983-gennaio 1984;

First international company S.p.a. di Rovereto (Trento), 30 settembre 1980-31 gennaio 1981;

Fonderie e smalterie genovesi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Latina, fino al 31 dicembre 1983;

Fortuna West S.p.a. di Arnad (Aosta), febbraio 1983-febbraio 1984;

F.lli Beccaro, S.r.l. di Acqui Terme (Alessandria), gennaio 1983-gennaio 1984;

F.lli Grandis fu Giovanni impianti industriali S.n.c. di Albisola Superiore (Savona), aprile 1983-aprile 1984;

Fulgor Italia S.p.a., con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), marzo 1982-marzo 1984;

Gabbiani macchine S.p.a. di Verolanuova (Brescia), agosto 1982-agosto 1983;

Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), ottobre 1982-ottobre 1983;

Genal S.p.a., con sede in Catania e stabilimento di Idos di Bagheria (Palermo), luglio 1982-luglio 1983;

Genal S.p.a., con sede in Catania e stabilimento ex Sosima di Comiso (Ragusa), ottobre 1982-ottobre 1983;

Gioielleria italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), settembre 1982-settembre 1983;

Giubilei S.p.a., con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimenti in Taverne di Corciano e Castiglion Fosco (Perugia), febbraio 1983-febbraio 1984;

I.L.M.A. S.a.s., con sede e stabilimento in Magenta (Milano), gennaio 1983-gennaio 1984;

Indesit S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), giugno 1983-giugno 1984;

Istrumenti di misura C.G.S. S.p.a. di Monza (Milano), marzo 1983-marzo 1984;

Italenka S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Palestro (Pavia), ottobre 1982-ottobre 1983;

Laboratorio scuola S. Benedetto S.p.a., con sede amministrativa in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma), gennaio 1983-gennaio 1984;

Lavaggi Francesco e Figlio S.a.s., con sede e stabilimento in Trofarello (Torino), marzo 1982-marzo 1983;

L.E.N. Laboratori elettronici napoletani S.r.l., con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), gennaio 1983-gennaio 1984;

Manifattura di Giaveno S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Giaveno (Torino), ottobre 1982-ottobre 1983;

M.E.A. Costruzione materiale elettrico avvolgimenti S.r.l., di Maddaloni (Caserta), giugno 1982-giugno 1983;

Montaggi impianti industriali Fergal S.p.a., con sede in Milano e unità di Volpiano (Torino), settembre 1981-settembre 1982;

Novex S.p.a., con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), aprile 1982-aprile 1983;

Nuova Fada S.r.l. di Asiago (Vicenza), settembre 1982-settembre 1983;

Omic S.p.a. di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), dicembre 1980-dicembre 1981;

Petit Pierre S.p.a., con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Segrate (Milano), maggio 1983-maggio 1984;

Piemonte meccanica S.p.a. di Torino, marzo 1983-marzo 1984;

Plastica tirrena S.p.a. di Giugliano (Napoli), marzo 1983-marzo 1984;

Saila S.p.a. di Frosinone, giugno 1982-giugno 1983;

Samim S.p.a., con sede in Roma e miniera di Gorno (Bergamo), gennaio 1983-gennaio 1984;

Sant'Andrea Novara officine meccaniche e fonderie S.p.a., con sede in Novara e stabilimenti di Novara e Cressa (Novara), marzo 1983-marzo 1984;

S.E.A.F. Società europea applicazione fibre S.a.s., con sede e stabilimento in Revello (Cuneo) e filiale di Boves e Dronero (Cuneo), luglio 1982-luglio 1983;

S.I.T.E. Società impianti telefonici ed elettrici S.p.a., con sede in Bologna e stabilimento di Napoli, febbraio 1983-febbraio 1984;

Snia Viscosa S.p.a., con stabilimento in Castellaccio (Frosinone), marzo 1983-marzo 1984;

Tecnichal S.r.l. di Casalnuovo (Napoli), marzo 1983-marzo 1984;

TG Sebino S.p.a. di Cologne Bresciano (Brescia), aprile 1983-aprile 1984;

The S. Erasmo export preserving S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), agosto 1982-agosto 1983;

Tre G Maglia di Pontevalleceppi (Perugia), ottobre 1981-ottobre 1982;

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Alluver S.p.a., con sede e stabilimento in Verres (Aosta), agosto 1982-agosto 1983;

Beiersdorf Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Brembate (Milano), febbraio 1982-febbraio 1983;

Beiersdorf Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, luglio 1982-luglio 1983;

Carta cartoni cellulosa S.p.a. di Altopascio (Lucca), maggio 1983-maggio 1984;

Ceramica nuova D'Agostino S.p.a. di Salerno, aprile 1983-aprile 1984;

C.I.F. Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma e stabilimenti di Trieste, fino al 31 dicembre 1983;

Ferange S.r.l. di Levane (Arezzo), aprile 1982-ottobre 1982;

Icap S.p.a. di S. Maria degli Angeli (Perugia), maggio 1982-maggio 1983;

Lane Borgosesia S.p.a. di Roma, gennaio 1983-gennaio 1984;

L.E.G.O. Legatoria editoriale Giovanni Olivotto S.p.a. di Vicenza, dicembre 1982-dicembre 1983;

Maglificio Bill Boo S.a.s. di Fano (Pesaro), marzo 1983-marzo 1984;

Manetti Roberts toiletries S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento di Calenzano (Firenze), gennaio 1983-gennaio 1984;

Manifatture S. Lorenzo S.r.l. di S. Lorenzo in Campo (Pesaro), febbraio 1983-febbraio 1984;

Merimbal S.r.l. di S. Maria a Vico (Caserta), settembre 1982-settembre 1983;

Nuova Arona S.p.a. di Voghera (Pavia), giugno 1981-giugno 1982;

Rheem Safim S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Salzano (Venezia) e Melzo (Milano), gennaio 1982-gennaio 1983;

Talco e grafite Val Chisone S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino) e miniera di Orani (Nuoro), giugno 1982-giugno 1983;

Tonini Augusto S.p.a. di Pomezia (Roma), maggio 1982-maggio 1983;

Videocolor S.p.a. di Anagni, marzo 1983-marzo 1984;

Zanussi elettromeccanica S.p.a., con sede in Pordenone e stabilimenti di Pordenone, Oderzo (Treviso), Rovigo e Bologna, novembre 1982-novembre 1983.

(4676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 20 giugno 1983, concernente: « Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, radiazione di due tipi di condizionamento di fiammiferi ed iscrizione di un nuovo tipo di condizionamento di fiammiferi ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 1° luglio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, al primo comma dell'art. 4, punto 11), dove è scritto « *Bustina...* », leggasi « *Busta...* ».

(4789)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Approvazione del piano di interventi urgenti per la intensificazione della sorveglianza vulcanica nella zona dei Campi Flegrei. (Ordinanza n. 28 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto interministeriale con il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha istituito il Gruppo nazionale per la vulcanologia per assicurare, fra l'altro, quale organo delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, una adeguata copertura strumentale permanente di sorveglianza geofisica e geochimica nelle aree vulcaniche attive italiane;

Visto il piano di interventi predisposto dal consiglio scientifico del predetto Gruppo nazionale per la vulcanologia, per la intensificazione della sorveglianza vulcanica nelle zone dei Campi Flegrei;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Dispone:

Art. 1.

E' approvato il piano, di cui alle premesse, elaborato dal consiglio scientifico del Gruppo nazionale per la vulcanologia per lo svolgimento nell'area flegrea delle attività relative a:

sorveglianza geochimica;

sorveglianza geofisica;

indagini geologiche;

problemi di educazione di massa,

secondo quanto previsto nell'allegato *A*, che forma parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

Le somme relative alle spese necessarie all'attuazione del piano, entro il limite di L. 367.000.000 (trecentosessantasettemilioni), saranno direttamente erogate ai responsabili dei singoli gruppi di ricerca sulla base delle deliberazioni del citato Consiglio Scientifico.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente articolo fanno carico sul Fondo per la protezione civile, di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: FORTUNA

ALLEGATO *A*

1. *Unità di Ricerca presso il dipartimento scienze della terra, Università di Pisa*:

Tema di ricerca: Studio dei gas fumarolici e delle manifestazioni termali.

Responsabile ricerca: prof. Giorgio Ferrara.

Finanziamento:

spese investimento	L. 95.000.000
spese funzionamento	» 20.000.000
Totale .	L. 115.000.000

2. *Unità di Ricerca presso l'istituto di geochimica applicata, Università di Palermo*:

Tema di ricerca: Sorveglianza geochimica.

Responsabile ricerca: prof. Marcello Carapezza.

Finanziamento:

spese investimento	L. 81.000.000
spese funzionamento	» 19.000.000
Totale	L. 100.000.000

3. *Unità di Ricerca presso l'istituto di geologia e paleontologia, Università di Roma*:

Tema di ricerca: Controllo in continuo dell'elio totale e dei suoi rapporti isotopici He^3/He^4.

Responsabile ricerca: prof. Salvatore Lombardi.

Finanziamento:

spese funzionamento	L. 15.000.000

4. *Unità di Ricerca presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli). Afferiscono a questa Unità i seguenti temi di ricerca*:

a) Analisi chimica di acque di sorgenti e pozzi e prelievi di gas alla Solfatara.

Responsabile ricerca: prof. Damiano Stanzione.

Finanziamento:

spese funzionamento	L. 15.000.000

b) Analisi geologico strutturale e controllo periodico delle condizioni tettoniche dell'area flegrea.

Responsabile ricerca: prof. Antonino Ietto.

Finanziamento:

spese funzionamento	L. 5.000.000

c) Sorveglianza sismica e deformazioni del suolo.

Responsabile ricerca: prof. Aldo Lo Bascio.

Finanziamento:

spese investimento	L. 28.000.000
spese funzionamento	» 63.000.000
Totale	L. 91.000.000

d) Miglioramento tecnica di determinazione di parametri ipocentrali degli eventi sismici.

Responsabile ricerca: dott. Marcello Martini.

Finanziamento:

spese funzionamento	L. 1.000.000

e) Fenomeni elettromagnetici naturali quali possibili precursori di fenomeni vulcanici.

Responsabile ricerca: prof. Domenico Patella.

Finanziamento:

spese investimento	L. 10.000.000
spese funzionamento	» 10.000.000
Totale	L. 20.000.000

f) Diffusione di conoscenze relative ai fenomeni vulcanici in funzione dell'educazione delle popolazioni esposte al periodo di eruzioni.

Responsabile ricerca: dott. Antonio Nazzaro.

Finanziamento:

spese investimento	L. 4.000.000
spese funzionamento	» 1.000.000
Totale	L. 5.000.000

Totale finanziamento Unità di ricerca osservatorio vesuviano:

spese investimento	L. 42.000.000
spese funzionamento	» 95.000.000
	L. 137.000.000

Riepilogo

Unità ricerca 1	L. 115.000.000
Unità ricerca 2	» 100.000.000
Unità ricerca 3	» 15.000.000
Unità ricerca 4	» 137.000.000
	L. 367.000.000

(4776)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso a due posti di docente stabile riservato a professori universitari

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti dei docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 26 luglio 1983, con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato di bandire, con decreto del direttore della Scuola stessa, un concorso per la copertura di due nuove cattedre da assegnare a professori universitari di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la deliberazione stessa con la quale si prende atto dell'opportunità di riaprire i termini del concorso bandito per la cattedra di «Strutture e problemi dell'economia italiana» con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione due insegnamenti per la materia di «Organizzazione dei pubblici poteri» da conferire a professori universitari di ruolo.

Art. 2.

I due posti relativi agli insegnamenti di cui all'art. 1 sono dichiarati vacanti ed alla copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli insegnamenti sopraindicati sono istituiti uno per la sede di Roma e uno per la sede di Bologna, ma la Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare i docenti cui saranno conferiti gli insegnamenti stessi anche nelle sue sedi di Caserta e Reggio Calabria.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano non solo allo svolgimento delle attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della scuola, ma anche — in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa — allo svolgimento di funzioni più latamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa, la supervisione e l'assistenza nelle attività di ricerca, il controllo dei risultati dell'azione formativa, l'impostazione e la predisposizione di materiale didattico. Essi sono, altresì, impegnati a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dell'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola.

Art. 5.

Per il conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1 gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso curriculum scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti stessi, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon de Revel, 76 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, la accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Art. 7.

Sono riaperti i termini del bando di concorso indetto, per la sola materia di «Strutture e problemi dell'economia italiana», con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983.

Pertanto, gli aspiranti al conferimento del suddetto insegnamento, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon de Revel, 76 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1983

Il direttore: MACRI'

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 109

(4843)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere trasporti, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti di consigliere trasporti in prova della categoria VII del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere trasporti in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, quattro dei suddetti posti sono riservati in favore del personale dell'esercizio, collocato nella VI categoria con effetto dal 1° gennaio 1982 a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2, nonché della relativa abilitazione all'esercizio della professione, ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella categoria stessa, salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 8/873, commi secondo e terzo, di conferire agli idonei, i posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10 per cento dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale - Patente auto

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, nonché della patente di abilitazione di categoria « C » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta;

o) gli estremi della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio).

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti inerni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonché la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere abilitati all'esercizio della professione;

i) gli estremi della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio);

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a)* ad *i)* del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore del ruolo tecnico dei trasporti, anche in quiescenza; in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese o francese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, la valutazione sarà espressa in punti **interi, da zero a venti**.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti dodici in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua estera purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 10 *e* 11 *ottobre* 1983 *alle ore otto, presso la sala conferenze Roma-Termini, via Giolitti,* 34.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduta di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio;

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione della I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva di posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno firmate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria per la guida di autoveicoli cioè luogo, numero e data di rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale dell'abilitazione professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

7) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria «C» per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 281

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova

Trazione e materiale mobile:

1) caratteristiche costruttive e funzionali dei mezzi di trasporto su strada;

2) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, potenza e caratteristiche dei motori di trazione. Trasmissione del moto, regolazione della velocità, frenatura. Prestazione dei veicoli:

3) progettazione e costruzione degli autoveicoli. Motori a combustione interna. Cambi di velocità, invertitori, variazioni di velocità. Giunti e innesti. Cinghie - Coppe di frizione - Sospensioni ed ammortizzatori - Freni - Telai - Carrozzeria - Equipaggiamento elettrico ed accessori;

4) carrelli elettrici. Batterie di accumulatori per avviamento e per trazione. Raddrizzatori di corrente. Motori elettrici;

5) elementi di tecnologia dei combustibili e dei lubrificanti.

Seconda prova

Organizzazione ed esercizio dei trasporti:

1) Sistemi di trasporto e loro integrazione e coordinamento.

2) Tecnica ed economia dei trasporti. Studio dei costi di impianto e di esercizio, con particolare riguardo per i trasporti su strada.

3) **Infrastrutture ed impianti fissi per i trasporti su strada:**

a) edifici ed altre opere edili per l'esercizio dei trasporti su strada (rimesse, officine, stazioni di ricarica batterie). Elementi costruttivi e funzionali;

b) Impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Nozioni sul trasporto merci a mezzo ferrovia con particolare riguardo per gli effetti postali. Costi. Tipi di carri merci in esercizio nelle FF.SS. italiane.

2) Ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti su strada.

3) Norme sull'esercizio dei servizi di trasporto su strada.

4) Norme sulla circolazione stradale. Norme sulla sicurezza degli edifici ed altri impianti per l'esercizio dei trasporti.

5) Nozioni di contabilità di Stato; diritti; doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione p.t.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in francese o inglese su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua prescelta.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti per la nomina alla qualifica di consigliere trasporti in prova, categoria VII, del personale direttivo della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . .
. . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . .
conseguito presso . . . .
in data . . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . .;

m) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli n. . . . . rilasciata dalla prefettura di . . . . in data . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secono i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella VI categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4694)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario, amministrativo e operaio

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Casatenovo:

un posto di caposala;
un posto di tecnico di laboratorio;
un posto di applicato;
un posto di operaio specializzato di magazzino.

Sede di Cosenza:

dieci posti di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(324/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN S. DONÀ DI PIAVE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di S. Donà di Piave.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di S. Donà di Piave (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in S. Donà di Piave (Venezia).

(325/S)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica al comunicato riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 215 del 6 agosto 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe sono stati, erroneamente, riportati due volte i concorsi sottoindicati:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione vacanti presso l'ospedale Città di Imperia ubicato nell'unità sanitaria locale n. 3;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione vacante presso l'ospedale civile di Sarzana ubicato nell'unità sanitaria locale n. 20.

(320/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 220 dell'11 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, con riserva per le categorie protette, a due posti di fattorino-autista e, con una riserva del cinquanta per cento dei posti al personale interno, a due posti di quarta fascia funzionale ad indirizzo tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100832220)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e al rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e al rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.